

Regolamento di previdenza 2018

Prima parte: Piano di previdenza T 100, T 200, T 300

Per la previdenza professionale descritta nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza nell'ambito della LPP, a partire dal 1° gennaio 2018, per tutte le persone assicurate nei piani T 100 fino a T 300 (piano di previdenza esteso) si applica il seguente piano di previdenza. Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere visionate e/o richieste presso il datore di lavoro / l'ufficio di esecuzione della cassa pensione.

Nel presente regolamento, tutte le designazioni di persone e funzioni si riferiscono in maniera uguale a entrambi i sessi. Le disposizioni regolamentari hanno di norma la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico del diritto derivante dal regolamento in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Opera di previdenza di proparis Previdenza arti e mestieri Svizzera, Berna

1. Cerchia delle persone assicurate

(cfr. punto 2.1 delle Condizioni generali)

Sono assicurati ai sensi del presente regolamento

- i membri (indipendenti) delle associazioni elencate nelle disposizioni generali,
- i dipendenti delle ditte membri che hanno sottoscritto un accordo d'adesione alla cassa pensione e appartengono al circolo di persone definito nell'accordo di adesione.

2. Basi di calcolo

(cfr. punto 3 delle Condizioni generali)

A) Età di pensionamento

L'età di pensionamento corrisponde all'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP.

B) Salario assicurato

Il salario assicurato è la base per la fissazione dei contributi e il calcolo delle prestazioni di previdenza.

Si considera salario assicurato:

- per i dipendenti: rispettivamente il salario annuo o la parte di salario dichiarato/a dal datore di lavoro, minimo 6 000 franchi, massimo il salario annuo soggetto all'AVS;
- per indipendenti: la parte di reddito dichiarata.

Le modifiche del salario assicurato possono essere apportate ogni qualvolta al 1° gennaio.

Se al punto 2. B del piano di previdenza viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona non è assicurata per tutto un anno (ad es. inizio o scioglimento del rapporto di lavoro durante l'anno), il salario annuo soggetto all'AVS corrisponde al salario soggetto all'AVS che la persona assicurata avrebbe raggiunto se avesse lavorato tutto l'anno con lo stesso grado di occupazione.

3. Prestazioni di previdenza

(cfr. punti 4 - 8 delle disposizioni generali)

A) In caso di invalidità

Esonero dal pagamento dei contributi

L'esonero dal pagamento dei contributi subentra quando l'incapacità lavorativa è superiore ai tre mesi.

Il periodo d'attesa ricomincia per ogni incapacità lavorativa. Qualora un'incapacità lavorativa originata dalla stessa causa (ricaduta) si presentasse nuovamente entro un anno, sul periodo d'attesa vengono invece calcolati i giorni della precedente incapacità lavorativa. Eventuali modifiche alle prestazioni avvenute nel frattempo saranno revocate in questi casi.

L'esonero del pagamento dei contributi è assicurata anche in caso di incapacità lavorativa legata a infortunio.

B) In caso di decesso

Capitale di decesso

Il capitale di decesso è esigibile quando la persona assicurata decede prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Il capitale di decesso corrisponde, a seconda della variante del capitale di decesso, al 100% / 200% / 300% del salario assicurato.

Il capitale di decesso disponibile al momento del decesso è esigibile anche in caso di decesso dovuto a infortunio.

4. Finanziamento

(cfr. punto 11 delle Condizioni generali)

A) Contributo annuo

L'importo dei contributi (regolamento dei contributi) viene fissato conformemente all'effettivo costo previdenziale e notificato alle ditte membri nella forma adeguata.

I contributi sono per la metà a carico del datore di lavoro e per metà della persona assicurata. È permessa una ripartizione più conveniente per la persona assicurata.